



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it

web. www.comune.villasantantonio.or.it

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138

P.I./C.F. 00074670951

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 3 DEL 19-02-2021

OGGETTO CIG: ZD530B68E0 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER INTEGRAZIONE APP IO E ATTIVAZIONE SPID- DETERMINAZIONE A CONTRARRE

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
- Il Decreto Sindacale n° 1 del 11.01.2021, di nomina della Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;
- Il regolamento Comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18.11.2016 e modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 05.04.2017;
- Il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28.07.2020;
- Il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.07.2020;
- L'istituendo il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Dato atto che:

- le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, e art. 31 del D.lgs. 50/2016, sono in capo alla Rag. Sanna Rosalba;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Dato atto che questo Ente non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2021 si trova ad operare in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 comma 2 del suddetto D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e 126/2014.

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento dalla Rag Rosalba Sanna.
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Richiamati:

- L'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro."

- L'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 che recita "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...);
- L'art. 1, comma 130, della Legge n.145/2018 che prevede "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »";
- L'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: (...) b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.";
- Il comma 512 della Legge 208/2015 s.m.i. secondo cui "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";

Richiamati:

- L'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (...) c) la stipulazione dei contratti";
- L'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Visti:

- l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 che prevede "Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,

attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento."

- l'art. 1, comma 8, del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 che prevede "All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
- l'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 che prevede "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019.";

Visti:

- Il Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005, il quale all'art. 2, comma 1 recita: "1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.";
- Il D. L. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012, il quale all'art. 15 comma 1 sostituisce quanto previsto all'art.5 del CAD e recita "(...)1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.(...)" e al comma 5 bis indica: "Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82."
- Il D. L. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, all'art. 6, comma 5 recita: "All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.»";
- Le linee guida dell'AGID in materia di pagamenti elettronici denominate: "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi";
- Il D. Lgs. 217/2017 all'art. 65, come modificato dal D. L. 76 del 16.07.2020, art. 24, comma 2, lettera a);

Premesso che, pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, pertanto, pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata;

Considerato che l'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, permettendo di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL;

Considerato che il sistema pagoPA è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge;

Dato atto che la Ditta HalleySardegna a cui è affidata l'assistenza e la manutenzione di diversi software in dotazione agli uffici, è disponibile ad installare i servizi di digitalizzazione Sportello Online, il portale del contribuente, l'AppIo e l'accesso con SPID;

Visto il preventivo di spesa del 04.02.2021, acquisiti agli atti con Prot. 613/2021;

Dato atto che:

- il software in uso all'Ente per la gestione di tutte le procedure è fornito dalla società **Halley Sardegna**, con sede in Assemini, Via Ticino 5, P.I. 03170580926, ed è protetto dalle leggi e dai contratti internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale;
- il sistema proposto per l'attivazione di APP IO è un servizio di intermediazione e di interconnessione con il gestionale dei servizi demografici, integrata con i singoli programmi e automatizzata, con conseguente efficienza e celerità delle procedure amministrative dell'Ente e per l'informazione ai cittadini;
- l'impresa abilitata ad operare la normale manutenzione del software è la Ditta **Halley Sardegna**, con sede in Assemini, Via Ticino 5, P.I. 03170580926;

Dato atto che:

- la gestione del software in uso viene fornita in regime di esclusiva, essendo protetta dalla disciplina del diritto d'autore, alla stregua delle opere letterarie, così come previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e pertanto è possibile disporre l'affidamento diretto del servizio in questione;
- l'eventuale fornitura integrazione con APP IO A presso diverso fornitore comporterebbe l'impiego di maggior tempo, non consentirebbe di fruire di una celere procedura integrata per le varie operazioni, che risulta determinante, anche in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e richiederebbe altresì apposita formazione del personale dipendente;
- Trattasi di un'ipotesi di lock-in che *"si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale per non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero al nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente"*;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine è quello di garantire efficacemente l'implementazione del nuovo sistema e l'attivazione dei servizi di digitalizzazione Sportello Online, SPID e APP Io;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dalla soluzione e dai servizi di digitalizzazione Sportello Online, SPID e APP Io;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo a base di gara è pari a **975,00 +I.V.A. al 22 %**;

AREA AMMINISTRATIVA -
DEMOGRAFICO n.3 del 19-02-2021
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel preventivo di spesa;

Ritenuto di dover affidare il servizio alla Ditta **Halley Sardegna**, con sede in Assemini, Via Ticino 5, P.I. 03170580926, per l'importo di € 975,00 +IVA;

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC tramite procedura informatica, il codice CIG n. **ZD530B68E0**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto:

- di dover procedere all'approvazione della proposta contrattuale, affidando ex art. 63, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di installazione e assistenza tecnica alla ditta **Halley Sardegna**, con sede in Assemini, Via Ticino 5, P.I. 03170580926, per l'importo di € 975,99 +IVA;
- di dover procedere all'approvazione della suddetta proposta di contratto nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale della presente determina;

Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, alla ditta **Halley Sardegna**, con sede in Assemini, Via Ticino 5, P.I. 03170580926, il servizio di installazione e assistenza della soluzione APP IO e Spid indicata nel preventivo di spesa che prevede l'importo di **€ 975,00 +IVA**;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00, sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine è quello di garantire efficacemente l'implementazione del nuovo sistema e l'attivazione dei servizi di digitalizzazione Sportello Online, SPID e APP Io;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dalla soluzione e dai servizi di digitalizzazione Sportello Online, SPID e APP Io;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo a base di gara è pari a **975,00 +I.V.A. al 22 %**;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel preventivo di spesa;

Di impegnare la somma di **€ 1.189,50 I.V.A. compresa** in favore della ditta **Halley Sardegna**, con sede in Assemini, Via Ticino 5, P.I. 03170580926, per il servizio citato in premessa;

Di imputare in favore dell'impresa suddetta la somma di 1.189,50 **IVA compresa** sul capitolo 1043 del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 – esercizio 2021;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il **31/12/2021**;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 163 la somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di spese regolate dalla legge;

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.

Esito :Favorevole

IMPEGNO DI SPESA							
N.		32		sub	Anno 2021	del 07-04-2021	Comp./Res. C
Capitolo 1043	Articolo	Cod. bil. 1010203	SIOPE	Descrizione capitolo: SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Causale impegno		CIG: ZD530B68E0 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER INTEGRAZIONE APP IO E ATTIVAZIONE SPID- DETERMINAZIONE A CONTRARRE					
Importo operazione		€. 1.189,50					

Villa Sant'Antonio, li 02-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Frongia Fabiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio li